



CIRCOLARE N° 17 DEL 27 SETTEMBRE 2010

Quesito posto alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro “Modalità di tenuta del registro infortuni”

A riscontro di un quesito posto, Il Ministero del Lavoro, sentito il parere della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha reso noto che, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro”, **sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.**

Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, **vidimato** presso l'A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione dell'organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.

In particolare, sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari dello Ministero del 5 marzo 1997, n. 28 e 30 maggio 1997, n. 73 (che recepiscono la circolare 3 febbraio 1959, n. 537) il Ministero precisa che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, **l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.**

Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività **prevalentemente fuori della propria sede** per un periodo non breve **ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro** che deve far vidimare dall'A.S.L. territorialmente competente.

In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su richiamato D.M. del 1958, chiarisce che è la **facoltà dei datori di lavoro utilizzare sistemi automatizzati** di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l'utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.

Anche in questo caso le schede utilizzate devono essere preventivamente vidimate dalla A.S.L. competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, il Ministero ammette l'accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. L'autorizzazione all'accentramento deve essere richiesta al Ministero.

L'art. 53, comma 6, del T.U., poi, prevede che le disposizioni riguardanti i registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore dopo sei mesi dall'emanazione del decreto interministeriale (previsto, come si diceva, dall'art. 8 del D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).